

AMBIENTE & SICUREZZA

AGGIORNAMENTO GIURIDICO, NORMATIVA TECNICA E APPLICAZIONI

**DISPOSITIVI MEDICI
E DI LABORATORIO
CON I DUE DECRETI
1° LUGLIO 2025
AL VIA LA NUOVA
VIGILANZA
E LE MODALITÀ
DI COMUNICAZIONE
DI DIFETTI
E MALFUNZIONAMENTI**

SOTTO OSSERVAZIONE

▶ **ATTREZZATURE DI LAVORO**
La sicurezza nel noleggio
a caldo e a freddo

▶ **PIOMBO, CLP E ADR**
Entrato in vigore
l'accordo M366

PAG. **18** **F-GAS E ADDESTRAMENTO: LE PRESCRIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2025/1893**

10

NOVEMBRE 2025

www.ambientesicurezzaweb.it



10 SOMMARIO

NOVEMBRE



Sei un ingegnere?
L'abbonamento e la lettura
di **Ambiente&Sicurezza** -
associati allo svolgimento
di una attività professionale
correlata - valgono come
aggiornamento formativo
informale. Per abbonarti
Inquadra il Qr-Code.



Le informazioni sulle modalità
di autocertificazione
sono pubblicate sul sito
del Consiglio nazionale
degli ingegneri

PRIMA LETTURA

IN SINTESI	4
ADEMPIMENTI E SCADENZE	7

STORIA DI COPERTINA

LA NUOVA VIGILANZA PER I DISPOSITIVI MEDICI E DI LABORATORIO DI ANDREA BOCCHIERI	10
--	----

ATTUALITÀ

F-GAS: LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI MARIA MELIZZI	18
CAM STRADE: COME CAMBIA IL D.M. 5 AGOSTO 2021 DI MASSIMO MAURI	24
PIOMBO, CLP E ADR AL VIA L'ACCORDO M366 DI MARCO CASSANI	32
GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE SE CAMBIA IL PIANO ACUSTICO DI EZIO RENDINA E GIULIA CELESTINO	35

APPROFONDIMENTI

APPALTI ENDOAZIENDALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE-COMMITTENTE DI MARCO PAULETTI	38
NOLO A CALDO E A FREDDO DUE MONDI SEPARATI DI PIERGUIDO SOPRANI	44

OBBLIGHI&PROCEDURE

GREENWASHING COSA CAMBIA PER LE IMPRESE DI MARTINA FUSATO	50
---	----

Il riferimento resta la legge n. 447/1995 e le eventuali disposizioni delle Regioni

Gli obblighi per le imprese se cambia il piano acustico

Quando un Comune approva una nuova classificazione o una variante quali sono le conseguenze per le aziende insediate sul territorio? Per rispondere alla domanda è necessario analizzare quanto disposto dalla legislazione di settore, sia nazionale sia locale, ma anche dalla giurisprudenza più recente, come quella espressa dalla pronuncia del Consiglio di Stato 25 giugno 2025, n. 5529

di Ezio Rendina e Giulia Celestino
V.I.V.A. Consulting, Milano

Nell'ambito dell'acustica ambientale rivestono un ruolo fondamentale i **piani di azionamento acustico** (la legge li definisce come «classificazione acustica del territorio comunale in zone acusticamente omogenee» mentre, in alcuni casi, viene usato impropriamente il termine «zonizzazione acustica»); essi sono strumenti di pianificazione territoriale che suddividono il territorio di un comune in zone omogenee, classificandole secondo i livelli di rumorosità ammissibili definiti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 1° marzo 1991, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e art. 15, legge n. 447/1995). Nello specifico, la normativa definisce i limiti di emissione assoluti e di immissione sonora assoluti e differenziali per ciascuna zona, al fine di ridurre l'inquinamento acustico, proteggendo così le aree sensibili e i cittadini.

Cosa prevede la normativa

Quando viene approvato un nuovo piano di classificazione acustica comunale¹ le aziende insediate nel territorio devono verifica-

re la loro collocazione e le attività rumorose svolte, assicurandosi che siano rimaste conformi ai nuovi limiti di emissione sonora. Qualora l'azienda non fosse più conforme, deve presentare al comune un piano di risanamento acustico contenente le azioni necessarie per adeguare le proprie emissioni sonore (vedere la **tabella 1**).

Questo procedimento è obbligatorio per non incorrere in sanzioni e per prevenire possibili contenziosi con le autorità, come ad esempio l'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale). Questi obblighi sono normati dalla legge n. 447/1995 e dalle eventuali leggi regionali, come ad esempio nel caso della Lombardia la L.R. n. 13/2001 (vedere il **box 1**). Nello specifico, l'art. 6 della legge n. 447/1995 (avendo già recepito le modifiche di cui al D.Lgs. n. 42/2017) così recita al comma 4: «Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Qualora questi interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo

1 - A titolo di esempio, il Comune di Milano ha approvato il 14 aprile 2025 il suo nuovo piano acustico.

BOX 1 - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 13/2001

«NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO»

Art.2 - Classificazione acustica del territorio comunale

«1. I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art.3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).»

(...)
«3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:

a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica,
b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A)»

Art. 4 - Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica

«1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti».

Art. 10 - Piani di risanamento acustico delle imprese

«1. Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune».

di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a)».

L'art. 15 della medesima legge, ai commi 2 e 3, dispone che «2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presen-

te legge. 3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso».

Il caso

Tuttavia, il principio di coerenza tra classificazione urbanistica e classificazione acustica resta uno dei temi più delicati nell'ambito della gestione del territorio. Ne rappresenta un esempio, infatti, quanto accaduto in un Comune lombardo dove, in particolare, è nato un contenzioso a seguito dall'approvazione del piano di classificazione acustica del Comune, nel quale è stata attribuita per un determinato insediamento la classe acustica V (aree prevalentemente industriali), anziché la classe VI (insediamenti esclusivamente produttivi), comportando un'ingiustificata

TAB. 1 - ITER E TEMPISTICHE

Emissioni sonore superiori ai limiti	Le imprese presentano un piano dal Pcca
Tempistica realizzazione interventi	Entro 30 mesi oppure, in casi specifici: - 24 mesi (se soggetti al D.M. 11 di novembre 1997) - 46 mesi (se soggetti all'art. 6, comma 3, della legge 447/1995)
Controlli e autorizzazioni comunali	Il Comune può richiedere chiarimenti dalla ricezione del piano, altrimenti no
Inadempimento e sanzioni	Senza alcun piano l'azienda deve essere sanzionata
Relazione post-intervento	Dopo gli interventi l'impresa deve presentare la relazione tecnica redatta da tecnico abilitato all'adeguamento

penalizzazione. Secondo l'appellante, infatti, l'area doveva essere ricondotta alla classe VI, con limiti acustici di 70 dB(A) sia diurni che notturni e con esclusione dell'obbligo di rispettare il criterio differenziale. Il Comune non ha accolto le osservazioni presentate dalla società, mantenendo la classe acustica V per l'area produttiva. Da qui il ricorso al Tar contro l'adozione del piano di classificazione acustica. Tuttavia, il tribunale, con sentenza n. 817/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferita alla variante urbanistica e ha, quindi, respinto le censure relative al piano acustico condannando la ricorrente alle spese. La società, quindi, ha impugnato la decisione con tre motivi di appello, mentre il Comune si è costituito in giudizio. Uno dei tre motivi di appello riguarda l'incoerenza tra la classificazione acustica adottata dal Comune e la reale destinazione urbanistica dell'area interessata. Inoltre, la nuova classificazione acustica inciderebbe negativamente sulla possibilità di prosecuzione dell'attività produttiva. Il Consiglio di Stato ha accolto la censura tramite la sentenza 25 giugno 2025, n. 5529, sottolineando che la classificazione acustica, ai sensi della legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve basarsi sulla coerenza tra destinazione urbanistica e caratteristiche acustiche dell'area. Nel caso specifico, l'area ricade nella sottozona «Ta1 - Tessuti prevalentemente per attività produttive», definita dalle Nta (norma tecniche di attuazione) come porzione di insediamenti industriali o ar-

tigianali con caratteri funzionali per attività produttive. La sentenza, quindi, ha stabilito che la classificazione acustica non può essere determinata un atto isolato ma deve essere in correlazione alla destinazione urbanistica. Il Consiglio ha quindi annullato la parte del piano di classificazione acustica che ha determinato la destinazione comunale a risanamento acustico anche in relazione ai costi. La sentenza del Tar di Milano n. 5529/2025 ha così permesso il principio fondamentale nell'ambito del territorio: la classificazione acustica del comune non può prescindere dalla destinazione urbanistica dei suoi territori. Il risultato ha fornito un chiarimento molto importante per prevenire interpretazioni di conseguenza l'ambiente produttivo. Si è potuto constatare grazie a quanto stabilito dalla sentenza del 14 novembre 1997, che la classificazione acustica deve essere determinata, suddividendoli in sei classi. Allo stesso tempo, le destinazioni sono individuate negli strumenti urbanistici generali, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica n. 1150/1942, per la definizione delle zone produttive e dei principi di buon andamento sanciti dalla legge n. 24

TAB. 1 - ITER E TEMPISTICHE

Emissioni sonore superiori ai limiti	Le imprese presentano un piano di risanamento acustico entro sei mesi dal Pcca
Tempistica realizzazione interventi	Entro 30 mesi oppure, in casi specifici per impianti a ciclo continuo: - 24 mesi (se soggetti al D.M. 11 dicembre 1996); - 46 mesi (se soggetti all'art. 6, comma 4, legge n. 447/1995).
Controlli e autorizzazioni comunali	Il Comune può richiedere chiarimenti o modifiche entro 90 giorni dalla ricezione del piano, altrimenti vige il silenzio assenso
Inadempimento e sanzioni	Senza alcun piano l'azienda deve adeguarsi ai limiti entro sei mesi, altrimenti sanzionata
Relazione post-intervento	Dopo gli interventi l'impresa deve consegnare al Comune (e ad Arpa) la relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica che attesti l'adeguamento

penalizzazione. Secondo l'appellante, infatti, l'area doveva essere ricondotta alla classe VI, con limiti acustici di 70 dB(A) sia diurni che notturni e con esclusione dell'obbligo di rispettare il criterio differenziale. Il Comune non ha accolto le osservazioni presentate dalla società, mantenendo la classe acustica V per l'area produttiva. Da qui il ricorso al Tar contro l'adozione del piano di classificazione acustica. Tuttavia, il tribunale, con sentenza n. 817/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferita alla variante urbanistica e ha, quindi, respinto le censure relative al piano acustico condannando la ricorrente alle spese. La società, quindi, ha impugnato la decisione con tre motivi di appello, mentre il Comune si è costituito in giudizio. Uno dei tre motivi di appello riguarda l'incoerenza tra la classificazione acustica adottata dal Comune e la reale destinazione urbanistica dell'area interessata. Inoltre, la nuova classificazione acustica inciderebbe negativamente sulla possibilità di prosecuzione dell'attività produttiva. Il Consiglio di Stato ha accolto la censura tramite la sentenza 25 giugno 2025, n. 5529, sottolineando che la classificazione acustica, ai sensi della legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve basarsi sulla coerenza tra destinazione urbanistica e caratteristiche acustiche dell'area. Nel caso specifico, l'area ricade nella sottozona "Ta1 - Tessuti prevalentemente per attività produttive", definita dalle Nta (norma tecniche di attuazione) come porzione di insediamenti industriali o ar-

tigianali con caratteri funzionali integri e senza residenze ammesse; a questo proposito, la classe VI risulta la più idonea. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la classificazione acustica non può essere considerata un atto isolato ma deve essere realizzata in correlazione alla destinazione urbanistica. Il Consiglio ha quindi annullato l'approvazione del piano di classificazione acustica per l'area oggetto di contenzioso, invitando l'amministrazione comunale a rivalutare la classificazione acustica anche in relazione alle aree circostanti. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5529/2025 ha così permesso di chiarire un principio fondamentale nell'ambito della gestione del territorio: la classificazione acustica di un comune non può prescindere dalla destinazione urbanistica dei suoi territori, concetto già molto chiaro nello spirito della legge. Questo risultato ha fornito un notevole contributo nel prevenire interpretazioni arbitrarie, tutelando di conseguenza l'ambiente, le aziende e la loro produttività. Si è potuti arrivare a questo risultato grazie a quanto riportato nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, che disciplina i criteri per la classificazione acustica dei territori comunali, suddividendoli in sei classi. Allo stesso tempo, le destinazioni urbanistiche sono individuate negli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica n. 1150/1942, dal D.M. 1444/1968 per la definizione delle zone omogenee e dai principi di buon andamento e proporzionalità sanciti dalla legge n. 241/1990.